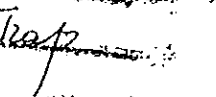


S. 3484/13 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

RG 31/10
n. 501/13
n. 4741/13
Est. Dr. 
Avv. 

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - dr. Maurizio Gallo | - Presidente - |
| - dr. Ugo Candia | - Giudice delegato - est. - |
| - dr. ing. Luigi Vinci | - Giudice tecnico - |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento contrassegnato con il n. 31/2010 di ruolo generale,
avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

OLIVA Annunziata (nato a San Marzano sul Sarno il 18 giugno 1953- c.f. LVO NNZ 53H58 IO019 A);

SCHIAVONE Rosa (nata a San Marzano sul Sarno il 23 settembre 1942 - c.f. SCH RSO 42P63 IO19 C);

IAQUINANDI Vincenzo (nato a S. Marzano sul Sarno il 10 aprile 1948- c.f. QNN VCN 48D10 IO19 F);

OLIVA Rosa (nata a San Marzano sul Sarno il 24 ottobre 1947 - c.f. LVO RSO 47R64 IO19 T);

DI LELLA Maria (nata a San Marzano sul Sarno il 1° novembre 1930 - c.f. DLL NNA 30S41 IO19 F);

RUSSO Maria (nata a S. Marzano sul Sarno il 12 maggio 1950 - c.f. RSS MRA 50E52 IO19 R);

MATRONE Paolina (nata a Torrea Annunziata il 20 maggio 1934 - c.f. MTR PLN 34E60 L245 H);

FOGGIA Maria (nata a San Marzano sul Sarno il 27 luglio 1958 - c.f. FGG MRA 58L67 IO19 D);

tutti rapp.^{ti} e difesi dagli avv.^{ti} Antonio, Fabio e Valeria D'Auria,
giusta procura a margine dell'atto introduttivo, elett.^{le} domiciliati in


Mocenico

Napoli alla P.^{zza} Garibaldi n. 80 presso lo studio dell'avv.^{to} Alessandro Basile

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp.^{te} p.t., Presidente della Giunta Regionale, rapp.^{ta} e difesa dall'avv.^{to} Anna Carbone, giusta procura generale per notar Cimmino del 24 settembre 2002 (rep. 35093 - racc. 5096) e decreto autorizzatorio n. 773 del 21 maggio 2010, elett.^{te} domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81

RESISTENTE

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato il 16 dicembre 2009 e poi rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 19 febbraio 2010, gli istanti in epigrafe indicati hanno citato in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità in relazione all'evento dedotto, al pagamento della somma da determinarsi in corso di causa a titolo risarcitorio per i danni anche morali loro subiti a seguito dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta nelle date del 26/27 e 28 dicembre 2004.

Costituitasi all'esito della seconda notifica, la Regione Campania ha eccepito preliminarmente la prescrizione del preteso diritto, ha poi negato la propria legittimazione passiva, evidenziando nel merito l'infondatezza della domanda in ragione dell'eccezionalità dell'evento piovoso in rassegna, nonché per la l'assenza di prova del danno dedotto.

Così radicatosi il contraddittorio, esaminati i testi indicati dagli attori ed espletata c.t.u., la difesa dei ricorrenti ha precisato le conclusioni, conformando le pretese risarcitorie alla quantificazione operata dal c.t.u.; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono, in termini non contestati dalla convenuta, di essere possessori e/o coltivatori dei sottoindicati fondi, destinati alla produzione di ortaggi, il tutto secondo il dettaglio che segue, predisposto

proc. n.31/2010 r.g.

Pagina 2 di 12

Oliva + 7 c/o Regione Campania

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

sulla scorta della documentazione allegata dal c.t.u. (visure catastali, note di trascrizioni ed atti notarili di acquisto della proprietà), nonché del riscontro della prova orale raccolta:

ATTORI	IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI BENI ED ESTENSIONE	QUALITÀ CATASTALE
Oliva Annunziata	- Scafati - fl. 6 - - p.lla 82. - Estens.: mq. 8.048	Sem. Irrig.2
Schiavone Rosa	- Scafati - fl. 6 - - p.lle 345, 339 - Estens. Part.lla condotta: mq. 1.851	Sem. Irrig.2
Iaquinandi Vincenzo e Oliva Rosa	- Scafati - fl. 6 - - p.lle 329, 330 - Estens.: mq. 4.962	Sem. Irrig.2
Di Lella Anna	- Scafati - fl. 6 - - p.lle 333, 347, 633, 634, 635, 476 - Estens.: mq. 2.821	Sem. Irrig.2
Russo Maria	- Scafati - fl. 6 - - p.lle 64, 85, 618 - Estens.: mq. 6.882	Sem. Irrig.2 (p.lle 85 e 618) Fabbricato rurale (p.lla 64)
Matrone Paolina	- Scafati - f.l. 12 - p.lle 26, 12, 11, 13 - Estens.: mq. 10.648	Sem. irrig. 2
Foggia Maria	- Scafati - fl. 6 - - p.lle 492, 493, 494, 495 - Estens.: mq. 2.970	Sem. Irrig.2

I ricorrenti lamentano che nei giorni 26/27 e 28 dicembre 2004, detti terreni ed immobili, tutti ubicati in località Lo Porto di Scafati nelle immediate vicinanze del fiume Sarno, vennero inondati dalle acque del citato corso d'acqua che esondò in diversi punti, cagionando con l'invasione di acqua melmosa e di fango, rifiuti di ogni genere ed altre sostanze nocive, la distruzione di tutte le colture in atto nonché delle serre ivi allocate e degli impianti esistenti.

Ha aggiunto la difesa attorea che il ripristino dello stato dei luoghi mediante bonifica dei terreni durò parecchie settimane.

Gli istanti hanno, infine, evidenziato che il fiume Sarno si presentava, all'epoca di detta esondazione, in pessime condizioni manutentive per l'esistenza di argini inadeguati ed obsoleti, per la presenza di vegetazione spontanea che in esso cresceva, nonché per la sussistenza



sul letto del fiume di rifiuti e detriti di ogni genere che ne riducevano sensibilmente la portata ed il deflusso delle acque.

I ricorrenti hanno, quindi, considerato responsabile dell'evento dannoso in oggetto la Regione Campania in quanto inadempiente rispetto agli obblighi manutentivi e di custodia sulla medesima incombenti.

3. La domanda va accolta.

L'esondazione del fiume Sarno nelle indicate date del 26/27 e 28 dicembre 2004 è circostanza non contestata dalla Regione, più volte riconosciuta dal Tribunale adito (cfr. sentenze nn. 94/09, 44/11, 101/11 allegata dalla difesa attorea), nonché attestata dal Responsabile delle attività di Protezione Civile e del relativo Servizio del Comune di Scafati giusta certificato del 19 aprile 2012, allegato alla relazione di c.t.u., oltre che riferita dai testi esaminati nel presente giudizio.

Si è trattato, per la verità, della riedizione di un evento più volte ripetutosi anche negli anni precedenti (2001 e 2003), come emerge dai medesimi contenuti delle pronunce citate (nn. 94/09 e 101/11) del Tribunale adito, che ha preso in considerazione varie esondazioni, tra le quali anche quella in oggetto del dicembre 2004.

Per quanto più direttamente interessa il giudizio in esame, l'inchiesta orale (cfr. dichiarazioni dei testi Pasquale Sorrentino e Giordano Antonietta, sentiti all'udienza del 26 maggio 2011), ai cui contenuti si rinvia, ha dato conto del corrispondente (rispetto alla citata esondazione) allagamento dei fondi attorei e del perdurante ristagno di acqua.

Più nel dettaglio, poi, il teste dr. Agronomo Pasquale Sorrentino, che ha redatto la relazione tecnica di parte, ha riferito di essersi recato nei luoghi di causa "subito dopo l'esondazione" confermando i contenuti (da intendersi in tale sede richiamati) della relazione tecnica allegata nella quale si dà conto non solo dell'allagamento riscontrato, ma anche delle conseguenze derivate ai terreni ed alle colture ivi praticate.

Nel delineato contesto vanno, dunque, ritenuti comprovati i fatti costitutivi dell'illecito, rappresentati dall'allagamento dei fondi in rapporto causale con la menzionata esondazione e dal danno arrecato alle coltivazioni.

proc. n.31/2010 r.g.

Pagina 4 di 12


M. Concia

Oliva + 7 c/o Regione Campania

4. Va negato all'evento in questione carattere eccezionale.

Si tratta, invero, di eccezione, ricorrente nelle difese dell'ente, priva anche nel giudizio in oggetto di ogni supporto probatorio e comunque smentita in primo luogo dalla pluralità degli eventi di tal genere verificatisi anche negli anni 2001, 2003 nei quali pure è stata esclusa dalle menzionate pronunce, come per quella in esame del dicembre 2004, la sussistenza del fortuito.

In ogni caso, la verifica del c.t.u. ha accertato quanto segue:

- a. *"dalle ispezioni dei luoghi di causa è subito emerso un elemento inquietante e cioè, in prossimità dei fondi in oggetto, il pelo d'acqua del Fiume Sarno corre a quota quasi pari, al soprassuolo del piano di campagna; detta circostanza è provocata dal fatto che nell'alveo del fiume Sarno, nel corso degli anni si è stratificata una imprecisata quantità di materiali che ne ha innalzato il letto originario; detto inconveniente, non è stato fronteggiato nella maniera più naturale possibile e cioè con il dragaggio, ma con l'innalzamento degli argini. E' visibile, in corrispondenza dei fondi per cui è causa, la posa in opera di due file di blocchi di cemento sovrapposti a sostegno dell'argine. Da informazioni assunte in loco, la prima fila è stata posata successivamente all'evento del 2004, ma non essendo più sufficiente, per il continuo innalzarsi del letto del fiume, recentemente è stata aggiunta la seconda fila. (vedi foto);*
- b. *dai sopralluoghi è inoltre emerso che, nel corso degli anni, il Fiume Sarno è stato fatto oggetto di "interventi tampone", e cioè opere finalizzate al superamento di criticità di volta in volta verificatesi, ma non armonicamente collegate tra di loro. Il fatto che vi fosse assenza di manutenzione risalente nel tempo è testimoniato dalla presenza nell'alveo di alberi di alto fusto. Del resto detta situazione è documentata dalle foto di Google presenti sul web....;*
- c. *dall'esame dei dati pluviometrici e dalla comparazione degli stessi con quelli di alcuni anni precedenti rilevati dalle stazioni pluviometriche della zona si evince che precipitazioni di portata simile a quella del 26/12/2004 si registrano con frequenza quasi annuale....;*
- d. *dall'esame della nota del 27/11/2000 del Commissario di Governo delegato ex ordinanza del 2994/1999, inviata a vari Enti, avente ad oggetto "manutenzione e pulizia del Fiume Sarno" risulta che già nel 2000 veniva "segnalata da più parti l'esigenza di procedere ad una radicale pulizia del Fiume Sarno e dei suoi affluenti che spesso esondano*

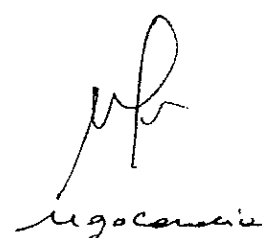

Inf. Canalia

- per il cattivo stato delle opere e per l'assenza, ormai cronica, di una manutenzione adeguata" (in allegato);
- e. dall'esame della relazione tecnica **RISCHIO ALLUVIONI** dell'Autorità di Bacino del Fiume Sarno, a pag. 42 si legge che: "I fenomeni di esondazione osservati lungo le aste di fondovalle possono derivare da diverse cause quali: 1) sezioni insufficienti a contenere le portate in arrivo dai tratti a monte, sia perché esse risultano in parte o in tutto interrite (per forte apporto solido non controbilanciato né da sufficienti capacità di trasporto né da un'adeguata attività di manutenzione) sia per insufficiente altezza dei rilevati arginali e dei muri di sponda presenti sul corso d'acqua e sugli affluenti principali;...." (in allegato su cd digitale);
- f. l'evento piovoso del 26 dicembre 2004, alla luce dell'esame dei dati pluviometrici e della loro comparazione con quelli degli anni immediatamente precedenti, delle ispezioni sui luoghi, della documentazione in atti e reperita dal sottoscritto, non può considerarsi eccezionale, ma solo il fattore scatenante di un evento prevedibile perché già verificatosi svariate volte negli anni precedenti e successivi, causato dallo stato di semi-abbandono, salvo "interventi tampone", sia in termini manutenzione che di pulizia del Fiume Sarno e dei suoi affluenti" (così a pagg. 6, 7, 8 e 9 della relazione del c.t.u. dr. agronomo Domenico Bovienzo depositata il 28 maggio 2012).

Null'altro vi è da aggiungere sul punto in commento.

5. Quanto alla determinazione del pregiudizio patito, si osserva che il puntuale e minuzioso esame svolto dal c.t.u., le cui conclusioni sono state recepite dalla medesima difesa degli attori, consente di procedere ad una stima probabilistica e ragionevole delle conseguenze patrimoniali negative effettivamente subite dai ricorrenti, considerando le loro singole posizioni per quanto omogenee nella natura dei danni subiti.

Tutto ciò, seguendo il tracciato segnalato dal c.t.u. e prendendo in considerazione il supporto documentale prodotto, avendo cura di precisare, al riguardo, che l'allegazione circa l'idoneo titolo di disponibilità dei beni danneggiati, in gran parte documentato dagli atti allegati alla c.t.u., risulta, comunque non contestato, il che costituisce ragione sufficiente per dar seguito, sul piano della legittimazione attiva, alla richiesta risarcitoria (cfr. sul principio Cass. 12832/09; Cass. 23670/08, Cass. 34457/2005).



6. Va subito precisato che il c.t.u. ha stabilito, in termini non smentiti dalla convenuta, che *"l'esondazione del Sarno, avvenuta a partire dal 26 dicembre 2004, insieme alla sua incapacità a ricevere le acque dei suoi adduttori, ha causato danni alle coltivazioni dei ricorrenti a causa dell'asfissia provocata dalle acque stagnanti sui suoli per un lungo periodo, nonché dal trasporto sui fondi stessi di rifiuti, melma ed erbe infestanti; è da mettere in evidenza che nei casi di allagamento di vaste aree le acque tracimate portano in sospensione tutto ciò che inondano (quali ad esempio idrocarburi, rifiuti animali etc), per poi posarli sui fondi limitrofi, ma anche su quelli più distanti"* (così pagg. 6 e 7 della citata relazione).

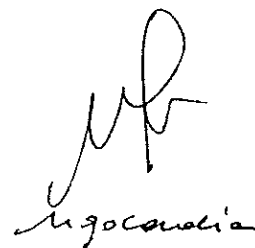
Il c.t.u. ha considerato i danni arrecati ai frutti pendenti, i pregiudizi derivati dalla perdita del successivo ciclo produttivo, nonché quelli corrispondenti alle spese per il ripristino della coltivabilità, nonché i danni cagionati ai manufatti ed ai beni mobili.

Orbene, quanto alla prima categoria di danni relativa ai frutti pendenti, va evidenziato che il c.t.u. ha confermato quanto riferito dai testi, segnalando che *"i suoli sono vocati per le produzioni ortive, si riscontrano ancora oggi coltivazioni da reddito di cipolle in piena aria e coltivazioni di lattuga in ambiente protetto da serre..."*, oltre ad *"una piccola superficie destinata alla produzione di ortive miste destinate all'autoconsumo (sedano, prezzemolo, ravanelli, carote, cipolle, spinaci ecc.)"* (cfr. pag. 10 della relazione cit.).

Ebbene, l'ausiliario, dopo aver dato conto dei dati tecnici delle colture praticate, ha calcolato i danni quantificando il prodotto lordo non ottenuto da ciascun coltivatore e da questo ne ha sottratto le spese ultime che erano ancora da sostenere, considerando i prezzi riferiti al mercato locale nel periodo di riferimento (gennaio 2005) come forniti dalla CCAA di Salerno, al lordo delle commissioni trattenute per la mediazione nell'area mercatale, determinate nel 10%.

Le spese non sostenute dal coltivatore sono state stimate al 20 % per la raccolta della lattuga e al 15% per la raccolta delle cipolle.

Il c.t.u. è giunto, dunque, alla stima dei frutti pendenti nella misura di €/mq 3.03 per la lattuga, di €/mq 1,52 per le cipolle e di €/mq 2,80 per l'orto familiare.



Ing. G. Caracciola

Quanto alla cd. incoltivabilità successiva, l'ausiliare ha accertato che dalla verifica dei luoghi, *"si è potuta constatare la difficoltà di drenaggio dei canali adduttori del Sarno (che nei periodi di piena si trovano sottoposti rispetto al pelo d'acqua del fiume stesso), con conseguente innalzamento della falda imbriferà e ristagno di acqua sui terreni allagati"*.

Per tale via, ha ritenuto plausibile quanto affermato dal c.t.p. dr. agr. Sorrentino, con riferimento ai lunghi tempi occorrenti per il ripristino dei luoghi alla coltivabilità, precisando che *"a causa dei tempi di ripristino, verosimilmente viene perso un intero ciclo colturale"*, stimando *"il 40% del valore di una ortiva di breve ciclo potenzialmente realizzabile, ma non effettuata, rappresentando così il lucro cessante"*.

In tale direzione il valore della mancata coltivazione è stato indicato in €/mq 1,04.

In relazione al costo delle opere finalizzate all'allontanamento del materiale estraneo al terreno (ovvero scavi di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro, trasporto a discarica) il c.t.u. ha considerato le voci del prezzo delle opere pubbliche della Regione Campania - edizione 2002, ma le ha opportunamente ridimensionate del 30% riconoscendo tale lavoro per lo più svolto dalla famiglia coltivatrice in economia, così pervenendo alla somma di €/mq 0,64.

Quanto, invece, al costo delle attività dirette al ripristino fertilità (disinfestazione, zappature, preparazione del terreno alla semina o al trapianto, correzione del pH, fornitura e applicazione dei trattamenti fitosanitari fungicidi, fornitura e applicazione di trattamento nematocida, con prodotto idoneo e consentito, fornitura e applicazione di letame e trattamento chimico fertilizzante), il consulente ha indicato un costo di €/mq 1,34.

Infine, per i costi di ripristino ai manufatti (per il cui dettaglio si rinvia alla relazione citata), il c.t.u. ha tenuto conto dello stato attuale di conservazione e di utilizzazione dei beni ed ha applicato le voci del prezzo delle OOPP regione Campania, ritenendo i relativi oneri *"così come stimati nella perizia di parte attrice, plausibili"*, ma considerandoli a corpo per un valore dimezzato (50%) ai fini della stima.

Orbene, le valutazioni operate dal c.t.u., in alcun modo contestate dalla Regione e recepite nelle conclusioni attoree, vanno poste a base della decisione in rassegna in quanto puntali nella disamina, corrette sul piano del metodo ed opportunamente dimensionate sui riscontri processuali raccolti.

7. Alla stregua di tali premesse, può, dunque determinarsi il danno patrimoniale, all'epoca dell'evento, in relazione alla posizione dei singoli attori nel modo che segue, rinviando per il dettaglio delle riferite singole voci di danno ai contenuti delle schede valutative di cui alla relazione di c.t.u.:

ATTORE	AMMONTARE DEL DANNO
Oliva Annunziata	€ 37.668,00
Schiavone Rosa	€ 8.728,00
Iaquinandì Vincenzo	€ 14.429,00
Oliva Rosa	€ 14.429,00
Di Lella Anna	€ 20.716,00
Russo Maria	€ 31.174,00
Matrone Paolina	€ 47.564,00
Foggi Maria	€ 18.731,50

Su detti importi va, ovviamente, calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (28 dicembre 2004) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico.

In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

8. Non può essere riconosciuto il danno morale subito dai ricorrenti.

proc. n.31/2010 r.g.

Pagina 9 di 12

Oliva + 7 c/o Regione Campania

Tale pregiudizio, di cui non si nega la teorica sussistenza, risulta, infatti, solo invocato dalla difesa attorea, senza alcuna allegazione delle personali e singole circostanze concrete in base alle quali poter orientare una valutazione sia pure presuntiva ed equitativa del danno.

Sul punto, invero, non può non evidenziarsi che sebbene nell'ipotesi di fatto illecito plurioffensivo ciascuno danneggiato sia titolare di un autonomo diritto al risarcimento del danno morale subito, ciò nondimeno il risarcimento di tale danno non può tradursi nel meccanico e forfettario riconoscimento di una determinata somma sganciata da qualsivoglia elemento fattuale di commisurazione, dovendo, invece, ribadirsi che solo una puntuale allegazione delle specifiche circostanze del caso concreto possono legittimare la ricostruzione probatoria, anche presuntiva del danno subito, restando altrimenti la misura di esso riservata ad un'arbitraria ed incontrollabile, come tale inammissibile, attività del giudice (cfr. da ultimo sul principio Cass. 9231/13).

9. Al pagamento delle sopramenzionate somme va condannata la Regione Campania.

Come è noto, la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea ed in tale prospettiva va ritenuto che correttamente l'ente territoriale, al quale è stata imputata la insufficiente manutenzione e pulizia del predetto corso d'acqua, è stato convocato in giudizio.

Ed invero, deve ribadirsi, al riguardo (cfr. ancora le sentenze del Tribunale adito sopra indicate), l'esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del fiume Sarno, dovendo esso considerarsi corso d'acqua naturale di natura demaniale, la cui tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania.

Né, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra essa e gli enti locali minori, né ha dimostrato di aver perduto la materiale disponibilità del bene (cfr. sul principio Cass. 25928/11).

10. Non osta, infine, alla condanna della Regione l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, risultando evidente la sua infondatezza se si considera l'epoca dell'evento dannoso (26/27 e 28 dicembre 2004) e la data di notifica dell'atto di citazione (16 dicembre 2009), intervenuta prima della scadenza del termine quinquennale.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari, tenendo conto dei parimenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12) e della difesa di più persone aventi la medesima e ripetitiva posizione processuale.

Vanno poste a carico definitivo della Regione Campania anche le già liquidate spese di c.t.u. con rimborso a favore dei difensori anticipatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dagli attori in epigrafe indicati nei confronti della Regione Campania, giusta atto di citazione notificato il 16 dicembre 2009 e rinotificato il 19 febbraio 2010, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di:

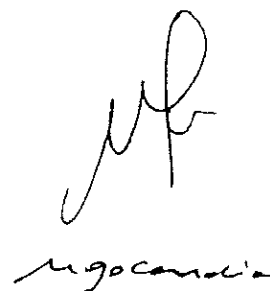
- a) Oliva Annunziata della somma di € 37.668,00;
- b) Schiavone Rosa della somma di € 8.728,00;
- c) Iaquinandi Vincenzo della somma di € 14.429,00;
- d) Oliva Rosa della somma di € 14.429,00;
- e) Di Lella Anna della somma di € 20.716,00;
- f) Russo Maria della somma di € 31.174,00;
- g) Matrone Paolina della somma di € 47.564,00;
- h) Foggia Maria della somma di € 18.731,50;

il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avv.^{ti} Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, che liquida in € 4.516,00 per spese (€ 3.600,00 *proc. n.31/2010 r.g.*)

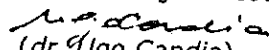
Pagina 11 di 12

Oliva + 7 c/o Regione Campania

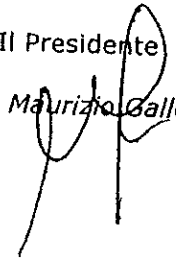


per rimborso anticipo c.t.u.) ed € 8.000,00 per competenze,
oltre IVA e CPA sul dovuto;
Così deciso a Napoli in data 15 luglio 2013.

Il giudice delegato- est.


(dr. Ugo Candia)

Il Presidente


(dr. Maurizio Gallo)

